

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 5 dicembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 64 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La settimana di compensazione deve essere presa nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto alla stessa. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essa deve essere presa nel corso dell'anno successivo. Se per qualsiasi altro motivo non viene presa, la settimana di compensazione decade senza indennità.

Art. 64a **Orario di lavoro basato sulla fiducia**
(art. 17 LPers)

¹ Gli impiegati che hanno convenuto l'orario di lavoro basato sulla fiducia sono dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro. Essi non possono compensare alcun lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell'orario flessibile.

² Per gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 30–38 l'orario di lavoro basato sulla fiducia è obbligatorio.

³ Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 24–29 possono convenire con il loro superiore l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

⁴ Gli impiegati che svolgono una delle funzioni di cui all'articolo 34 capoverso 2 non possono convenire l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

⁵ In luogo della compensazione per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell'orario flessibile, gli impiegati che hanno convenuto l'orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 5 per cento del salario annuo. In luogo dell'indennità in contanti e d'intesa con il superiore, gli impiegati possono prendere dieci giorni di compensazione oppure, a titolo eccezionale, chiedere l'accreditamento di 100 ore sul conto del congedo sabbatico.

⁶ I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell'anno succes-

¹ RS 172.220.111.3

sivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.

Art. 66 cpv. 4

⁴ I giorni di libero devono essere presi nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell'anno successivo. I giorni di libero non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.

Art. 73 cpv. 2 e 3

² Il premio di fedeltà consiste:

- a. in un quarto dello stipendio mensile, dopo cinque anni d'impiego;
- b. nella metà dello stipendio mensile, dopo dieci e 15 anni d'impiego;
- c. in uno stipendio mensile, dopo ulteriori cinque anni d'impiego.

³ Il premio di fedeltà viene in linea di principio corrisposto in contanti. D'intesa con il superiore e a titolo eccezionale gli impiegati lo possono prendere sotto forma di congedo pagato.

Art. 114 cpv. 2 lett. s

² Il DFAE può, d'intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all'estero nei seguenti settori:

- s. articolo 64a: orario di lavoro basato sulla fiducia.

Art. 116d Disposizione transitoria della modifica del 5 dicembre 2008
(art. 17 LPers)

I giorni di compensazione di cui all'articolo 64 capoverso 2 e i giorni di libero di cui all'articolo 66 capoverso 1 che non sono stati presi entro il 31 dicembre 2008 possono essere presi al più tardi entro il 31 dicembre 2012; in seguito decadono senza indennità.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

5 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova